



DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge n. 244”;

VISTO l’articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172 “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”, che modifica e sostituisce il comma 376 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.R. 15.3.2017, n.57 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

VISTO il D.P.C.M. del 28.07.2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016 al n.3635, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106" e in particolare l'articolo 101 comma 2, ai sensi del quale, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e ss., ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri attualmente esistenti "continuano ad applicarsi le norme previgenti", fermo restando l'obbligo per i medesimi enti di adeguarsi alle disposizioni del Codice entro 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 101 del predetto Decreto legislativo, secondo il quale il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione e fino alla sua operatività si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione degli enti del terzo settore ad uno dei registri previsti dalle normative di settore;

VISTO l’articolo 102 commi 1 e 4 del citato D.Lgs. n. 117/2017;

VISTO l’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;

VISTO il decreto ministeriale 14 novembre 2001, n. 471, che regola le procedure d’iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale nel Registro nazionale, ed in particolare l’art. 5 riguardante l’iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni a carattere nazionale;

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2002 con cui l’Associazione UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, con sede legale in Roma, Piazza Flavio Biondo, 13 C.F. 91031800583, è stata iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale al n. 56;

VISTI i decreti direttoriali n. 15/II/2012 del 27 febbraio 2012, n.135/II/2012 del 1 agosto

2012, n.62/II/2013 del 2 maggio 2013, n.331/II/2013 del 7 agosto 2013, n.600/II/2013 del 14 novembre 2013, n.31/II/2014 del 3 marzo 2014, n.133/II/2014 del 22 luglio 2014, nn.10/II/2015 e 16/II/2015 del 24 febbraio 2015, n.62/II/2015 del 22 maggio 2015, n.87/II/2015 del 7 agosto 2015 n.206/II/2015 del 13 novembre 2015, n.338/II/2015 del 30 dicembre 2015, n.15/II/2016 del 4 marzo 2016, n.40/II/2016 del 26 aprile 2016, n.71/II/2016 del 12 settembre 2016, n.103/II/2016 del 19 ottobre 2016, n.12/II/2017 del 7 febbraio 2017, n.49 del 4 maggio 2017, n. 427 del 4 dicembre 2017 e n. 41 del 29 marzo 2018 con i quali, su richiesta del legale rappresentante dell'UNPLI, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del d.m. 471/2001, le associazioni ivi indicate sono state iscritte al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di articolazioni territoriali o circoli affiliati alla predetta associazione;

VISTA la nota del 5 aprile 2018, con la quale il legale rappresentante dell'UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, ha certificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.M. 471/2001, l'appartenenza all'associazione nazionale di 46 associazioni e la conformità dei loro statuti al disposto della legge 383/2000 chiedendone l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di articolazioni territoriali e circoli affiliati;

VISTE le comunicazioni UNPLI del 19 e del 23 aprile 2018 con cui il legale rappresentante dell'Associazione ha richiesto, a seguito di alcune verifiche, lo stralcio di due associazioni;

ESAMINATA l'allegata documentazione relativamente alle restanti 44 associazioni e considerato che la richiedente ha correttamente operato la certificazione di conformità degli statuti delle suddette alla legge 383/2000, certificazione che ne consente l'iscrizione al Registro nazionale;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 7 comma 3, le 44 associazioni di cui all'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono iscritte dalla data odierna al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di circoli affiliati e articolazioni territoriali all'UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, iscritta con il n. 56 al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Le predette associazioni sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.

cf